

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2631}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, ALLOCCA, ALTISSIMO, ARMATO, ARTALI, BARBA, BARGELLINI, BASLINI, BERLOFFA, BIANCHI FORTUNATO, BOTTA, CABRAS, CALDORO, CARENINI, CATELLA, CIAMPAGLIA, CRAXI, DAL MASO, DI VAGNO, FROIO, GALLONI, GAVA, GRASSI BERTAZZI, LEZZI, LOBIANCO, MAGNANI NOYA MARIA, MANCA, MASCIADRI, MATTEINI, MUSOTTO, MATTARELLI, PATRIARCA, PEZZATI, PISICCHIO, POLI, PUMILIA, QUERCI, RICCIO STEFANO, ROGNONI, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, SAVOLDI, SCOTTI, SISTO, SPERANZA, SPINELLI, VAGHI, VENTURINI

Presentata il 20 dicembre 1973

Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in servizio durante il periodo 1940-1945

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con una serie di provvedimenti approvati dal Parlamento è stata data ampia testimonianza di solidarietà ai militari ed ai combattenti dell'ultima guerra con il riconoscimento di notevoli benefici di carriera. Nessun beneficio è stato invece riconosciuto al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo 1940-45 pur è stato sottoposto agli stessi sacrifici, pericoli e disciplina dei combattenti, in applicazione del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, in qualità di militarizzati. **Eppure** nell'ambito del personale delle ferrovie dello Stato vi sono state perdite considerevoli come risulta dai lunghi elenchi di morti e feriti verificatisi nell'assolvimento del servizio e per eventi bellici. Si pone pertanto nella nostra coscienza civile l'obbligo morale di offrire a questa categoria un atto di doverosa riparazione come parziale riconoscenza del paese e della amministrazione dalla quale dipendevano. Non va dimenticato infatti che i ferrovieri sono stati impegnati in quel pe-

riodo, fianco a fianco con le forze armate, esposti alle stesse sofferenze e rischi con l'unica differenza di essere disarmati e cioè nelle condizioni di non potersi neppure difendere dal nemico.

Lo Stato, proprio in considerazione del grave disagio cui il personale delle ferrovie era sottoposto, ha riconosciuto alle vedove, agli orfani ed agli invalidi per servizio le stesse benemerenze ed i conseguenti vantaggi attribuiti ai militari ex combattenti. Non sarebbe quindi comprensibile, né giustificabile la esclusione del rimanente personale che pur avendo assolto gli stessi compiti dei colleghi che hanno perduto la vita o sono restati menomati in conseguenza degli eventi bellici, sono usciti indenni dal conflitto così come indenni sono usciti tutti gli altri militari ex combattenti ai quali invece sono stati estesi i surrichiamati benefici economici e di carriera. La presente proposta di legge si propone perciò lo scopo di correggere questa grave quanto ingiusta disparità di trattamento con il riconoscimento di

taluni benefici che se, nella portata, sono inferiori a quelli riconosciuti alle categorie combattentistiche, hanno lo stesso significato morale di manifestazione di riconoscenza verso una categoria che si è sacrificata nell'interesse della collettività nazionale. Il provvedimento prevede infatti l'attribuzione di un solo scatto periodico di stipendio nel corso del servizio e di successivi tre scatti di stipendio ovvero della qualifica superiore con un massimo di cinque anni di anzianità virtuali ai soli fini della liquidazione della pensione e con la esclusione di ogni incidenza nel calcolo della buonuscita. L'articolo 2 limita la durata del beneficio a cinque anni con la esclusione conseguente di tutto il personale collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1973 e che sarà collocato a riposo dopo il 30 giugno 1978. Vengono altresì esclusi dal beneficio tutti coloro che, pur avendo prestato servizio nel periodo 1940-45 abbiano fruito dei provvedimenti a favore dei combattenti e a favore dell'alta dirigenza. L'articolo 3 dispone che l'onere della legge presumibilmente riferito ai 10-15 mila ferrovieri interessati ammontante a 600 milioni annui per l'attribuzione dei benefici di

cui al primo comma dell'articolo 1 ed a 400 milioni annui per l'attribuzione dei benefici di cui al secondo comma dell'articolo 1 sia imputato rispettivamente ai capitoli 101 e 1011 del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato stessi con un prelievo ridotto alla metà dell'importo suddetto per il 1973 e per il 1978 in quanto rapportato ad un solo semestre dell'esercizio annuale. L'amministrazione delle ferrovie dello Stato accollandosi l'onere della presente legge dà la prova di non essere matrigna rispetto al personale che servendo l'Azienda ha servito il paese nel periodo della guerra, superando nel contempo le remore che oggi si frappongono, per mere difficoltà del bilancio dello Stato, alla estensione degli stessi benefici riconosciuti agli altri militari ex combattenti. Si confida nella sensibilità del Parlamento per il rapido accoglimento del presente provvedimento che per le attese della categoria interessata e per il ritardo con il quale viene attuato si chiede che venga esaminato con procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, prestò servizio, anche fuori ruolo, per conto delle ferrovie dello Stato e che non beneficia delle provvidenze previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modifiche, può chiedere, una sola volta nella carriera di appartenenza, la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio.

Ai dipendenti di cui sopra, senza eccezione alcuna, anche per quanto concerne l'età del personale nel periodo sopra citato o agli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione, tre aumenti periodici di stipendio ovvero la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione, immediatamente superiore a quella posseduta, con il riconoscimento di un massimo di cinque anni di anzianità virtuale, fino al raggiungimento del massimo pensionabile.

ART. 2.

La presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1973 ed avrà la durata di cinque anni.

ART. 3.

L'onere derivante dall'attuazione del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, valutato in 300 milioni per l'anno 1973 e 600 milioni annui per il 1974 e successivi è a carico del bilancio della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con imputazione ai capitoli 101 e 1011. L'onere relativo ai benefici concessi ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1, ammontante complessivamente a 200 milioni per il 1973 e 400 milioni annui per il 1974 e successivi è a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.